



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 209 del 31.07.2012**

**DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2012**

VERBALE

Il 31 luglio 2012 alle ore 9:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	NO
6	Marini Edoardo	Assessore	NO
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	NO

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLA QUOTA PARI AL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Servizi Economico Finanziari quale parte integrante del presente atto;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di stabilire che in un unico distinto capitolo di entrata confluiranno i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, mentre le quote relative alle finalità d'impiego dei proventi suddetti saranno destinate a distinti capitoli di uscita secondo il criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda al 50% dell'entrata, che ha specifica destinazione;
2. di prevedere per l'anno 2012 che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S., pari ad € 775.000,00 venga così destinata:

Proventi sanzioni anno 2012	Let. a)	Let. b)	Let. c)
1.550.000,00, di cui 775.000,00 con vincolo di destinazione	Segnaletica	Attrezzature mezzi tecnici, attività di controllo	Sicurezza stradale, manutenzione strade, ecc.
	25%	25%	50%
	193.750,00	193.750,00	387.500,00

Interventi lett. a)		193.750,00
Cap. 3036	Manutenzione segnaletica stradale	193.750,00

Interventi lett. b)		193.750,00
Cap. 567/70 Cap. 567/75 Cap. 566	Acquisti di beni e servizi necessari per il servizio di P.L.: - apparati radio ricetrasmittenti - contratti accesso a servizi Ced/MCTC, Ancitel, ACI - corsi di addestramento personale PL - manutenzione sistema video sorveglianza cittadini - attività di accertamento delle violazioni	60.000,00
Cap. 320	Attività di rimozione dei veicoli	7.000,00
Cap. 396+ qt. Cap. 152	Noleggio automezzi P.M.	124.250,00
Cap. 567	Interventi integrati nel territorio comunale	2.500,00
Totale		193.750,00

Interventi lett. c)		387.500,00
Cap. 2704	Interventi per favorire la mobilità ciclistica	250.000,00
Cap. 3035	Manutenzione impianti semaforici	127.500,00
Totale		387.500,00

3. di precisare che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del D.L.vo 267/2000;
4. di procedere, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, alla trasmissione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno.

RELAZIONE

La proposta in oggetto rientra nell'attività prevista dal programma 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 e risulta coerente con il Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012.

Premesso:

- che l'art. 208, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, come modificato, da ultimo, dalla legge 120/2010, prevede che "una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

considerato:

- che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

visti:

- l'art. 142, comma 12 bis, del d.lgs. n. 285/1992, che recita: "*I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

- il comma 12-ter del medesimo art. 142, il quale stabilisce che "gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

dato atto che:

- il comma 12-quater dell'art. 142, modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter del dl 2 marzo 2012 n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che: "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti";

- il comma 16 dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 stabilisce che: "Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

- al riguardo l'ANCI, in una nota interpretativa, ritiene che "non essendo abrogato il comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 120/2010 appare chiara la tesi dell'applicabilità della norma a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso". Pertanto, "individuando la data del 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012, il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell'obbligo di ripartizione dei proventi, si ritiene che l'applicabilità del dispositivo farà riferimento comunque all'esercizio finanziario dell'anno 2013";

tenuto conto:

- che la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Toscana – ha approvato la delibera n. 104 del 15 settembre 2010, con la quale ha fornito opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali;

- ritenuto che occorre determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2012, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24 aprile 2012, le sanzioni che saranno accertate dal Comune nell'anno 2012, prevedibilmente quantificate in € 1.550.000,00 e determinare, di conseguenza, le quote, pari ad € 775.000,00, da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell' art. 208 del Codice della strada;

- rilevato che, per l'anno 2011, l'effettivo introito è stato di € 1.560.807,15;

- ritenuto, quindi, di dover determinare per l'anno 2012, in attuazione alle norme sopra indicate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

considerato che nel bilancio di previsione 2012:

- è previsto un unico distinto di capitolo di entrata relativo a "Pene pecuniarie per contravvenzioni stradali" (codice di bilancio 3.05.0417);

- sono previsti i capitoli necessari in relazione alle finalità d'impiego dei proventi suddetti e al criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda al 50% dell'entrata, come sopra specificato, che ha specifica destinazione;

visti:

- il d.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso, si propone:

1. di stabilire che in un unico distinto capitolo di entrata confluiranno i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, mentre le quote relative alle finalità d'impiego dei proventi suddetti saranno destinate a distinti capitoli di uscita secondo il criterio di specificità, contrassegnandoli in modo che il riepilogo del loro importo complessivo corrisponda al 50% dell'entrata, che ha specifica destinazione;

2. di prevedere per l'anno 2012 che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada da vincolare, in conformità a quanto prescritto dall'art. 208 del C.d.S., pari ad € 775.000,00 venga così destinata:

Proventi sanzioni anno 2012	Lett. a)	Lett. b)	Lett. c)
1.550.000,00, di cui 775.000,00 con vincolo di destinazione	Segnaletica	Attrezzature mezzi tecnici, attività di controllo	Sicurezza stradale, manutenzione strade, ecc.
	25%	25%	50%
	193.750,00	193.750,00	387.500,00

Interventi lett. a)	25%	193.750,00
Cap. 3036	Manutenzione segnaletica stradale	193.750,00

Interventi lett. b)	25%	193.750,00
Cap. 567/70 Cap. 567/75 Cap. 566	Acquisti di beni e servizi necessari per il servizio di P.L.: - apparati radio ricetrasmittenti - contratti accesso a servizi Ced/MCTC, Ancitel, ACI - corsi di addestramento personale PL - manutenzione sistema video sorveglianza cittadini - attività di accertamento delle violazioni	60.000,00
Cap. 320	Attività di rimozione dei veicoli	7.000,00
Cap. 396+ qt. Cap. 152	Noleggio automezzi P.M.	124.250,00
Cap. 567	Interventi integrati nel territorio comunale	2.500,00
Totale		193.750,00

Interventi lett. c)	50%	387.500,00
Cap. 2704	Interventi per favorire la mobilità ciclistica	250.000,00
Cap. 3035	Manutenzione impianti semaforici	127.500,00
Totale		387.500,00

3. di precisare che l'utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del dlgs n. 267/2000;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992, alla trasmissione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno.

Sesto San Giovanni, 12 luglio 2012

Il Dirigente
(Dott.ssa Flavia Orsetti)